



STUDIO COMMERCIALE RAFFAELLI

Via A. Gramsci 5/H 04011 APRILIA

Tel 06 9200330

[Circolare Novembre 2013]

PICCOLA MOBILITA'

(INPS, Circolare n. 150 del 25.10. 2013)

A parziale scioglimento delle riserve contenute nella circolare 13 dello scorso 28 gennaio, l' INPS ha fornito chiarimenti in merito agli incentivi per l'assunzione dei lavoratori della c.d. **piccola mobilità** in quanto iscritti alle liste di mobilità ai sensi del D.L. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 236/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Come è noto, per il 2013 non sono state prorogate le norme che prevedono l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo ed il relativo beneficio contributivo inerente al loro reimpiego.



A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene precisato che:

1. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013;
2. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;
3. in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale.

Per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013, riguardanti lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, potrà essere fruito l'incentivo di € 190 previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro 264/2013 del 19 aprile 2013 e



STUDIO COMMERCIALE RAFFAELLI

Via A. Gramsci 5/H 04011 APRILIA

Tel 06 9200330

successive modificazioni ed integrazioni, le cui condizioni specifiche e modalità di fruizione verranno illustrate con circolare di prossima pubblicazione.

DURC

(Ministero del Lavoro, Circolare n. 40 del 21.10.2013)

Il Ministero del Lavoro è nuovamente intervenuto fornendo chiarimenti a seguito delle modifiche recentemente introdotte grazie alle quali è previsto il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi da questo non ancora versati.

L' intervento normativo vuole consentire alle imprese con debiti previdenziali e/o assicurativi causati dal mancato pagamento di crediti da parte delle pubbliche amministrazioni di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato.

Oggetto e ambito di applicazione.

I crediti vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale devono essere, come già sopra indicato, certi, liquidi ed esigibili e di importo almeno pari agli oneri contributivi omessi.

Modalità di rilascio del DURC.

Il DURC deve essere emesso con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e l' indicazione sia del debito contributivo che degli estremi della certificazione esibita per il suo rilascio.

Il Documento è rilasciato "su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati"; pertanto, in tutti i casi in cui il DURC sia richiesto d'ufficio da parte di una P.A., l'



STUDIO COMMERCIALE RAFFAELLI

Via A. Gramsci 5/H 04011 APRILIA

Tel 06 9200330

Azienda interessata dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione e che, conseguentemente, il DURC dovrà essere acquisito "ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012".

Contenuto.

I DURC rilasciati nel rispetto della normativa in esame dovranno contenere:

- la dicitura di emissione "ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012";
- l' importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell'Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi;
- gli estremi delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del DURC;
- l' eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Modalità di utilizzo del DURC.

Il DURC in questione può essere utilizzato per le tutte finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Infine, è opportuno evidenziare che:

- la Pubblica Amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento, è obbligata preventivamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC;
- il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC potrà essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solamente se in precedenza è stato integralmente estinto il debito contributivo indicato sul DURC (dovrà essere esibito alla banca o all'intermediario finanziario un DURC aggiornato).

INFORTUNI IN MISSIONE E IN TRASFERTA

(INAIL, Circolare n. 52 del 23.11.2013)



STUDIO COMMERCIALE RAFFAELLI

Via A. Gramsci 5/H 04011 APRILIA

Tel 06 9200330



L' INAIL è intervenuta fornendo chiarimenti in merito alla qualificazione, come infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta, con particolare riguardo a quelli avvenuti:

- durante il tragitto dall'abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa;
- durante il tragitto dall' albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l'attività lavorativa;
- all' interno della stanza d'albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.

Nel rispetto dell' evoluzione giurisprudenziale in materia, sono da ritenersi meritevoli di tutela tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell'inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l'abitazione purché rispettino le seguenti condizioni:

Infortuni occorsi durante il tragitto dall'abitazione oppure dall'albergo al luogo in cui deve essere svolta la missione e/o trasferta e viceversa: in considerazione del fatto che il tragitto dal luogo in cui si trova l'abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione/trasferta, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro la circostanza che il lavoratore si trovi in missione/trasferta vale, di per sé, a connotare in modo differente l'evento infortunistico che si è verificato lungo il tragitto tra l'abitazione e una sede di lavoro temporaneamente diversa, rispetto a quello che si verifichi lungo il tragitto tra l'abitazione e la sede abituale di servizio con la conseguenza che sarà sempre indennizzabile a condizione che l' infortunio avvenga con modalità e in circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento



STUDIO COMMERCIALE RAFFAELLI

Via A. Gramsci 5/H 04011 APRILIA

Tel 06 9200330

con l'attività svolta in missione e/o trasferta.

Pertanto, le uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta si possono rinvenire:

a) nel caso in cui l'evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un'attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;

b) nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l'evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte.

Infortuni occorsi all'interno della stanza d'albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente: sono da considerarsi indennizzabili quali infortuni sul lavoro, in quanto condizionati dalla particolare situazione determinata dalla condizione di missione e/o trasferta.

Gli eventi accaduti in una stanza di albergo, infatti, non sono parificabili a quelli avvenuti nella privata abitazione (non indennizzabili dal parte dell' INAIL) perché il soggiorno in albergo è connesso con l'attività lavorativa in quanto reso necessario dalla missione/trasferta e perché il lavoratore, con riguardo alla stanza d' albergo, non ha quello stesso controllo e conoscenza delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione.

Le disposizioni contenute dalla circolare in esame si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, che non siano prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

NOVITA' IN TEMA DI ASPI



STUDIO COMMERCIALE RAFFAELLI

Via A. Gramsci 5/H 04011 APRILIA

Tel 06 9200330

(INPS, Circolari nn. 144 del 08.10.2013, 145 del 09.10.2013 e 154 del 28.10.2013)

L' INPS ha fornito precisazioni operative in merito ad alcuni aspetti non ancora chiari in tema di ASpl e MiniASpl:

Determinazione, per l'anno 2013, delle prestazioni ASpl e mini ASpl da liquidarsi nei confronti di apprendisti e di soci lavoratori subordinati di cooperativa e relativa aliquota di contribuzione: premesso che per gli apprendisti l'aliquota contributiva è dovuta sin dal primo gennaio 2013 nella misura piena dell'1,61%, ai soci lavoratori delle cooperative (di cui al D.P.R. n. 602 del 1970) con rapporto di lavoro subordinato ed al personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato è previsto che la misura della contribuzione ASpl sia pari, sempre per il 2013, allo 0,32%.

Conseguentemente, nei confronti dei suddetti lavoratori, le indennità ASpl e miniASpl saranno liquidate, con riferimento all'anno 2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 20% della misura dell'indennità ordinaria.

Nel caso in cui un lavoratore presenti una situazione tale per cui alle 52 settimane che soddisfano il requisito contributivo minimo per l'accesso all' ASpl od alla miniASpl concorrano i versamenti per l'assicurazione contro la disoccupazione derivanti da diversi rapporti di lavoro, uno o più a contribuzione piena ed uno o più a contribuzione ridotta, le indennità di disoccupazione ASpl e mini ASpl saranno riproporzionate in funzione ai periodi di contribuzione piena ed a quelli di contribuzione ridotta.

Liquidazione anticipata in un'unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni ASpl e mini ASpl al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo: ai sensi del Decreto n. 73380 del 29 marzo 2013 possono richiedere la



STUDIO COMMERCIALE RAFFAELLI

Via A. Gramsci 5/H 04011 APRILIA

Tel 06 9200330

liquidazione anticipata in un'unica soluzione degli importi dell'indennità ASpl o mini-ASpl spettante ma non ancora percepita i lavoratori che intendano:

- intraprendere un'attività di lavoro autonomo;
- avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa;
- associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;
- sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpl o mini-ASpl;
- intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro - che ha determinato il diritto all'indennità di disoccupazione ASpl o mini ASpl - ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate

I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di ASpl o mini ASpl devono inoltrare all'INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpl o mini-ASpl e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa.

Inoltre, viene precisato che se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato, l'importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Infine, nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata, l'indennità anticipata dovrà essere restituita.



STUDIO COMMERCIALE RAFFAELLI

Via A. Gramsci 5/H 04011 APRILIA

Tel 06 9200330

Presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità nell'ambito della domanda di disoccupazione ASpl e Mini ASpl: come noto, lo stato di disoccupazione involontaria, ovvero la "condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti", comporta per il lavoratore l'obbligo di presentarsi al Centro per l'Impiego del proprio domicilio per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità.

Il suddetto status rappresenta uno dei requisiti, oltre a quelli di natura assicurativa e contributiva, per la concessione dell'indennità di disoccupazione nell'ambito ASpl.

Al fine di semplificare l'erogazione della indennità di disoccupazione ASpl e Mini-ASpl è stata prevista la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all'INPS la dichiarazione in oggetto, al momento della presentazione della domanda di indennità nell'ambito dell'ASpl.

E' stato, quindi, affidato all'Istituto il compito di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione dei Centri per l'impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le dichiarazioni dei richiedenti l'ASpl o mini-ASpl.

Conseguentemente, al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo, l'Istituto ha provveduto ad aggiornare la modulistica per le richieste delle prestazioni ASpl (SR134) e Mini-ASpl (SR133) pubblicate nell'apposita sezione del proprio sito www.inps.it.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

(Ministero del Lavoro, Nota n. 31/0005426 del 04.10.2013)



STUDIO COMMERCIALE RAFFAELLI

Via A. Gramsci 5/H 04011 APRILIA

Tel 06 9200330

A seguito delle recenti modifiche alla normativa sui contratti a tempo determinato il Ministero del Lavoro è nuovamente intervenuto precisando che le clausole introdotte dalla contrattazione collettiva dirette a ridurre a 20 o 30 giorni l'intervallo temporale tra due contratti a termine non sono più efficaci in quanto superati dal nuovo dettame normativo che ha ripristinato lo stacco di 10 o 20 giorni a seconda che il contratto sia di durata inferiore o superiore ai 6 mesi.

I CCNL stipulati successivamente all'entrata in vigore del DL 76/2013 potranno ridurre ulteriormente ed addirittura eliminare i predetti termini (vedasi recente rinnovo del CCNL FederAlimentare).

INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI

(Corte di Cassazione, sentenze nn. 16981 del 09.07.2013, 18194 del 29.07.2013, 18414 del 01.08.2013 e 23121 del 11.10.2013)



Analogamente a quanto fatto negli scorsi mesi, proseguiamo con la disamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro.

In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportano pressoché integralmente:

- TRASFERIMENTO RAPPRESENTANTI SINDACALI: la disposizione contenuta nell'art. 22 dello Statuto dei lavoratori, secondo cui i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali possono essere trasferiti soltanto previo nulla osta della associazione sindacali di appartenenza, è finalizzata alla tutela dell'interesse sindacale all'inamovibilità del lavoratore, interesse considerato dal



STUDIO COMMERCIALE RAFFAELLI

Via A. Gramsci 5/H 04011 APRILIA

Tel 06 9200330

legislatore prevalente sulle esigenze dell'impresa per l'attitudine del trasferimento a far venir meno il legame tra il lavoratore e l'ambiente in cui egli operava quale titolare di incarichi sindacali.

- REVOCA DEL LICENZIAMENTO: la revoca del licenziamento è idonea a ricostruire il rapporto di lavoro atteso che, in base ai principi civilistici, la revoca di un negozio ha efficacia retroattiva ripristinando la situazione giuridica precedente di modo che, nel caso in esame, la revoca del licenziamento ebbe come conseguenza il ripristino senza soluzione di continuità dell'originario rapporto lavorativo. Da tale ricostruzione retroattiva deriva il diritto del dipendente destinatario del revocato provvedimento espulsivo alla corresponsione delle retribuzioni dovute per il periodo corrente dal licenziamento fino alla sua revoca. Il ripristino comporta la persistenza del rapporto di lavoro e quindi il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto o, qualora ciò non gli venga consentito, il diritto a percepire comunque le retribuzioni contrattualmente previste per la persistenza delle contrapposte obbligazioni fra cui quella datoriale del pagamento della retribuzione
- LAVORO SUBORDINATO E CARICHE SOCIALI: per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra colui che ha rivestito cariche sociali di una società di capitali e la società stessa, è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione e cioè l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso, nonostante le suddette cariche sociali. E' stato anche precisato che la qualità di amministratore (non unico) di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima ove sia accertata



STUDIO COMMERCIALE RAFFAELLI

Via A. Gramsci 5/H 04011 APRILIA

Tel 06 9200330

l'attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita.

- MANCATO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF: il fatto che la normativa vigente definisca il sostituto d'imposta (il datore di lavoro) come colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri... ed anche a titolo di acconto" non toglie che, in ogni caso, anche il sostituto (il lavoratore) debba ritenersi già originariamente obbligato solidale al pagamento dell'imposta: soggetto perciò egli stesso all'accertamento ed a tutti i conseguenti oneri in caso di mancato versamento da parte del sostituto delle ritenute effettuate. Fermo restando, ovviamente, il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo avere eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'erario, esponendolo così all'azione del fisco

INTERPELLI IN MATERIA DI LAVORO

(Ministero del Lavoro, interPELLI nn. 28 e 29)

Il Ministero del Lavoro continua la sua attività di risposta ad interPELLI:

- Contratto di solidarietà espansivo e relativa riduzione contributiva: nel contratto di solidarietà espansivo il datore di lavoro riduce stabilmente l'orario di lavoro ad alcuni lavoratori ed assume al contempo nuovi lavoratori in modo da bilanciare la riduzione d'orario.

Le assunzioni saranno agevolate con riduzioni contributive del 15% per il primo anno, del 10% per il secondo e del 5% per il terzo e troveranno applicazione solamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell'orario di lavoro e non ad assunzioni eventualmente effettuate in eccedenza alla predetta riduzione.



STUDIO COMMERCIALE RAFFAELLI

Via A. Gramsci 5/H 04011 APRILIA

Tel 06 9200330

- ASpl e licenziamento disciplinare (giustificato motivo oggettivo o giusta causa): viene ulteriormente ribadito sia il diritto al lavoratore a percepire l' ASpl che l' obbligo del datore di lavoro al versamento del contributo previsto ogniqualvolta vi sia una risoluzione del rapporto di lavoro che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbe diritto all' ASpl (pari, per il 2013, ad €. 40,32 mensili per ogni mese di anzianità aziendale del lavoratore con un massimo di 36 mesi).

NOVITA' LAVORO

(Ministero del Lavoro, Sito Internet – Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 24.10.2013 – INAIL, Circolare n. 50 del 10.10.2013 - INPS, Messaggi nn. 17440 del 30.10.2013 e 18092 del 08.11.2013 –Adapt, Sito Internet)

Continuiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando i seguenti interventi:

- Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il codice di comportamento al quale dovrà attenersi il proprio personale ispettivo;
- l' Agenzia delle Entrate ha reso noto che i contribuenti sono ora in grado di consentire l' accesso al proprio cassetto fiscale a due professionisti abilitati e non più solamente ad uno;
- l' INAIL ha rivalutato, con decorrenza dal primo luglio 2013, l' importo delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale del



STUDIO COMMERCIALE RAFFAELLI

Via A. Gramsci 5/H 04011 APRILIA

Tel 06 9200330

settore industriale, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.

- L' INPS è intervenuta:
 - fornendo chiarimenti in merito alla cessazione del rapporto di lavoro della lavoratrice che sta fruendo dei voucher per il servizio di baby-sitting previsto dalla c.d. Riforma Fornero (L.92/2012);
 - consentendo il recupero al termine del Contratto di Solidarietà Difensivo ex L. 863/1984 delle quote di TFR a carico INPS relativamente ai lavoratori interessati da tale ammortizzatore sociale (in precedenza il datore di lavoro era costretto ad attendere la risoluzione del rapporto di lavoro).
- L' Adapt ha pubblicato sul proprio sito internet (bollettinoadapt.it) un documento contenete una tabella riepilogativa delle normative presenti sul territorio italiano in tema di tirocini.

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.

L' Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 15.09.2013 al 14.10.2013. Il coefficiente è pari a 1,617958%.

LO STUDIO



STUDIO COMMERCIALE RAFFAELLI

Via A. Gramsci 5/H 04011 APRILIA

Tel 06 9200330

Documento chiuso in redazione in data 14/11/2013

Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice.